

Ancona 27/04/2010

Prot. n. 59
Circ. n. 02

Ai Sigg.ri Sindaci
di tutti i Comuni della regione Marche
LORO SEDI

Ai Responsabili/Dirigenti
dei Settori Edilizia/Urbanistica
di tutti i Comuni della regione Marche
LORO SEDI

Alle Province della regione Marche
Settore Genio civile e Protezione civile
LORO SEDI

Alla Regione Marche
ANCONA

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
ROMA

A tutti gli Ordini e Consulte degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

Ad altri Ordini e Collegi professionali delle Marche
LORO SEDI

Ai delegati degli Ordini Ingegneri
presso le Commissioni edilizie
LORO INDIRIZZI

A tutti gli iscritti all'Albo professionale
LORO INDIRIZZI

**OGGETTO: Competenze professionali ingegneri e geometri - Sentenza Corte di
Cassazione n. 19292/2009.
COMUNICAZIONI**

Vista la Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009 e considerate:

- le analoghe disposizioni degli altri Ordini/Consulte d'Italia
- la delibera n. 2 del 27/02/2010 approvata dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia con la quale tra l'altro si deliberava di dare la massima diffusione alla sentenza in oggetto (http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/Verbale_Assemblea_Roma_27-02-2010.pdf), stante la necessità di:
 - tutelare la collettività attraverso il rispetto dei limiti professionali assicurando che la compilazione dei progetti e Direzione Lavori sia affidata a chi abbia una adeguata preparazione, condizione necessaria per la qualità della prestazione professionale;
 - esercitare un'azione preventiva al fine di evitare eventuali contenziosi,si diffondono per opportuna informazione i seguenti documenti reperibili agli indirizzi evidenziati:

1. **SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 19292/2009**

(http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Normativa/Sentenze/corte_cassazione_sentenza_19292-2009.pdf);

2. **CIRCOLARE CNI N. 277 DEL 04/11/2009** con la quale trasmette una nota elaborata dal Centro Studi del CNI sulla sentenza in oggetto

(http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/CNI_circ_277-2009.pdf);

3. **CIRCOLARE CNI N. 297 DEL 20/01/2010** avente ad oggetto: **Limiti competenze geometri. Parere legale**

(http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/CNI_circ_297-2010.pdf).

Si sottolinea che con la sentenza in oggetto la Suprema Corte, nel ribadire alcuni principi noti, nega definitivamente che vi possa essere qualunque forma di **“subordinazione”** dell'ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra).

In particolare, la pronuncia citata ribadisce con nettezza che:

- **l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva dell'ingegnere (e dell'architetto);**
- **la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;**
- **i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.**

La Corte considera, come da tempo affermato dagli Ordini provinciali e dalle Federazioni/Consulte Ingegneri, **la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze.**

Di conseguenza, la Corte censura come **“illegittime”** tutte quelle prassi, cui alcuni professionisti con competenze inadeguate all'incarico hanno fatto e fanno ricorso, dirette ad eludere i limiti posti dall'ordinamento attraverso il sostanziale “subappalto” di parte della prestazione di progettazione (quella più complessa) a professionisti con un superiore livello di competenze.

Si **richiama pertanto l'attenzione** delle SS.LL. in indirizzo affinché **si operi nel rispetto, ognuno nel proprio ruolo e funzioni, dei dettati della sentenza n. 19292/2009 in oggetto.**

A titolo esemplificativo i principi enunciati nella Sentenza **devono trovare piena applicazione** nei casi di:

- **progettazione di fabbricati in cemento armato anche di modeste dimensioni**
- conferimento di **incarichi di Responsabile Unico del Procedimento** ex art. 10 D.Lgs.163/2006 (il comma 5 richiede “titolo di studio” adeguato alla natura dell'intervento da realizzare)
- conferimento degli **incarichi nelle commissioni di collaudo** anche a dipendenti delle P.A.(il comma 2 bis dell'art. 120 del D.Lgs.163/2006 richiede “elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo”)
- **progettazione impianti** di cui al D.M. 37/2008 qualora essi afferiscano alla realizzazione di un manufatto la cui progettazione sia riservata alla competenza di un ingegnere.

Naturalmente **la Suprema Corte non vieta forme di sinergia** fra professionisti anche di diversa formazione e livello di competenza; **in tali casi però è sempre il professionista in possesso del titolo accademico più elevato a dover assumere il coordinamento e la direzione dell'attività progettuale** nonché la responsabilità con la **sottoscrizione dell'intero progetto.**

In particolare si **richiama l'attenzione delle P.A.** sui **seguenti aspetti** chiariti dalla giurisprudenza:

1. **la legittimità dei titoli edilizi** deve essere valutata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione; pertanto le **norme disciplinanti il riparto delle**

competenze tra le diverse categorie di professionisti tecnici sono **presupposto giuridico** imprescindibile per il corretto **rilascio dei titoli** ad aedificandum

2. **la P.A., prima di rilasciare un titolo ad aedificandum è tenuta a verificare se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale** ed in particolare **se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata** per assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista **competente ex lege**

3. nei casi in cui le caratteristiche di un progetto costruttivo siano **oggettivamente tali da far dubitare** della competenza professionale del progettista, **l'Amministrazione deve adeguatamente motivare sulle ragioni per cui ritiene sufficiente tale competenza.**

Quanto sopra viene comunicato non solo a doverosa difesa dei diritti propri della categoria, ma a protezione dell'interesse pubblico, alla salvaguardia del profilo etico della professione e dei diritti del cittadino.

IL PRESIDENTE della Federazione
Ing. Pasquale Ubaldi



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Pasquale Ubaldi".